



Roma, 22 Aprile 2020

Prot. n. 208

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE - ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI

EMENDAMENTI AS 1774

**Conversione in legge del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato**

EMENDAMENTI

Parte I

Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'a. s. 2019/2020

1. Autonomia scolastica e valorizzazione delle attività didattiche
2. Criteri di valutazione degli apprendimenti e ammissione alla classe successiva
3. Valutazione finale degli alunni in seno agli organi collegiali
4. Esami di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione
5. Attribuzione del punteggio dell'Esame di Stato

Parte II

Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021

6. Sblocco della mobilità interregionale e mobilità straordinaria DS
7. Proroga contratti dirigenti scolastici a.s. 2020/2021 scuole estero
8. Formazione delle classi con 20 alunni per distanziamento sociale e tutela salute degli studenti, 18 nelle zone rosse.
9. Svolgimento della didattica a distanza
10. Rimborsi dei viaggi d'istruzione

EMENDAMENTI

Parte I

Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'a.s. 2019/2020

All'articolo 1

1. Autonomia scolastica e valorizzazione delle attività didattiche

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“Le strategie e le modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti e del recupero dei percorsi svolti in modalità didattica a distanza, a conclusione dell’anno scolastico 2019/2020, sono demandate agli organi collegiali delle singole Istituzioni scolastiche. Sentito il collegio docenti, valutata la didattica a distanza svolta sulla base dei tempi, dei contenuti e delle valutazioni svolte e dei mezzi a disposizione dei discenti e dei docenti, il Dirigente Scolastico può disporre con l’avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021 percorsi d’integrazione degli apprendimenti e di recupero per gli studenti meno meritevoli per le sole classi che lo necessitano, anche anticipando le lezioni al 1 settembre.”

MOTIVAZIONE: la norma consente in primo luogo di rispettare e ribadire la forte valenza dell'autonomia scolastica che non può essere sospesa nella nuova drammatica situazione sanitaria. In secondo luogo, le scuole del nostro Paese hanno fin da subito, dall'insorgere dell'emergenza, messo in campo una nuova modalità di didattica attraverso le tecnologie a distanza, realizzando così gran parte degli obiettivi formativi previsti dai curricoli, e in più suscitando negli allievi una serie di competenze aggiuntive legate all'utilizzo di strumenti nuovi in una condizione di necessità, tuttavia ricca di stimoli e soluzioni. La disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Criteri di valutazione degli apprendimenti e ammissione alla classe successiva

Al comma 3, alla lettera a), è aggiunta la seguente:

“il collegio dei docenti può non procedere allo scrutinio degli alunni che abbiano superato il 25% delle assenze del monte ore erogato in presenza dalla scuola e a distanza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo espresse deroghe. La valutazione degli studenti tiene conto delle valutazioni svolte durante le lezioni in presenza e durante le verifiche a distanza. Gli alunni che hanno superato il 25% delle assenze del monte ore per giustificati

motivi sono ammessi alla classe successiva con la formulazione di un piano formativo individualizzato riportante gli assi culturali e/o materie che dovranno recuperare durante tutto il primo quadrimestre dell'anno scolastico 2020/2021. Nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2020/2021 si tiene conto dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi di apprendimento complessivamente raggiunti durante il biennio 2019/2020 e 2020/2021. Ai fini della valutazione si tiene conto anche della condotta tenuta durante la didattica a distanza.”

MOTIVAZIONE: la proposta intende valorizzare le attività di apprendimento programmate e i percorsi formativi svolti con la didattica a distanza garantendo un effettivo recupero dei debiti maturati dagli alunni nel corso del presente anno scolastico al fine di garantire il concreto esercizio del diritto all'istruzione e valorizzare il merito.

3. Valutazione finale degli alunni in seno agli organi collegiali

Al comma 4, alla lettera a), alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole:

“, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli organi collegiali”.

MOTIVAZIONE: la proposta intende valorizzare le attività di apprendimento programmate e i percorsi formativi svolti con la didattica a distanza garantendo un effettivo recupero dei debiti maturati dagli alunni nel corso del presente anno scolastico, al fine di garantire il concreto esercizio del diritto all'istruzione anche nel caso in cui le attività didattiche non riprendano in presenza.

4. Esami di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione

L'articolo 1, comma 4, lettera c) è così modificato:

dopo le parole *“con un unico colloquio”, inserire le seguenti: “inerente la presentazione di un lavoro di approfondimento pluridisciplinare riguardante anche l'esperienza dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, la verifica della preparazione su tutte le discipline, la comprensione e la traduzione di un testo in lingua straniera,”*

MOTIVAZIONE: la norma così articolata si pone l'obiettivo di verificare le effettive competenze del candidato, di metterlo a proprio agio senza privare di serietà l'esame stesso.

5. Attribuzione del punteggio dell'Esame di Stato

Al comma 4, alla lettera c), aggiungere il seguente periodo:

“; fermo restando l’attribuzione del punteggio previsto per le prove scritte al credito scolastico e l’innalzamento del limite massimo di 20 punti per il colloquio”.

MOTIVAZIONE: la straordinaria formulazione dell’Esame di Stato senza le prove scritte impone una redistribuzione del punteggio ai fini dell’attribuzione del voto finale. La norma vuole valorizzare l’apprendimento scolastico nell’insieme del percorso formativo.

Parte II

Misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021

All’articolo 2

6. Sblocco della mobilità interregionale e mobilità straordinaria DS

Al comma 1, alla lettera b), alla fine del periodo, inserire il seguente testo:

“; ad eccezione dei dirigenti scolastici anche neo-assunti nell’anno scolastico 2019/2020 per i quali è autorizzata una mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2020/2021, tenuto conto anche dell’anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente e della modalità di assunzione avvenuta attraverso l’ultima procedura concorsuale nazionale, prima delle nuove immissioni in ruolo.”

MOTIVAZIONE: La norma si pone l’obiettivo di sbloccare la grave situazione di disagio a cui sono soggetti numerosi Dirigenti Scolastici collocati fuori regione e di evitare l’ulteriore stallo della mobilità interregionale a cui sarebbero soggetti molti dei Dirigenti Scolastici vincitori del concorso 2017 e collocati fuori regione nonché i dirigenti scolastici in ruolo da anni e assegnati fuori della propria regione, tenuto conto anche dell’ultima selezione avvenuta su graduatorie nazionali per i DD.SS. neo-assunti al fine di facilitare il rientro nella regione di appartenenza a fronte di nuovi posti resi vacanti.

7. Proroga contratti dirigenti scolastici a.s. 2020/2021 scuole estero

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole “alla previsione”, inserire le seguenti: “della proroga, a domanda, per l’anno scolastico 2020/2021 degli incarichi dei dirigenti scolastici già in servizio all’estero con contratto in scadenza durante il presente anno scolastico,”.

MOTIVAZIONE: la disposizione intende prevedere l’utilizzazione del personale dirigente attualmente in servizio, al fine di sopperire alla mancanza dell’organico a seguito dell’esaurimento delle graduatorie di cui al decreto dipartimentale n. 2020, pubblicato nella 4a serie speciale della Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2019, nell’impossibilità per il Ministero di

emanare un nuovo bando con istituzione delle apposite commissioni di valutazioni.

8. Formazione delle classi con 20 alunni per distanziamento sociale e tutela salute degli studenti, 18 nelle zone rosse.

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

“e) alla revisione dei criteri per la formazione delle classi, per l’anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall’articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di nelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell’infanzia, con un numero di alunni non superiore a 20, da ridurre a 18 nelle zone più colpite dal contagio da COVID-19. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 212/2002, i Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione del numero degli alunni rispetto alla previsione, procederanno all’accorpamento delle classi a norma delle disposizioni vigenti, con esclusione, per l’anno scolastico 2020/2021, delle articolate che comportano, notoriamente, maggior senso di adattamento.”

MOTIVAZIONE: il miglioramento del rapporto alunni/docenti *ha* ricadute positive sulla didattica e sull’apprendimento degli alunni e consente di assicurare agli studenti ambienti idonei allo svolgimento delle attività, laboratori e aree comuni di condivisione. Ridurre il numero massimo di alunni per classe garantisce inoltre sicurezza, igiene e vivibilità degli ambienti di apprendimento. Rivedere il rapporto tra alunni e docenti è necessario altresì in vista della piena integrazione degli studenti disabili, spesso inseriti in classi composte da più di 20 allievi, in deroga a quanto previsto dall’attuale normativa.

9. Svolgimento della didattica a distanza

Dopo il comma 3, introdurre il seguente:

“Nel rispetto del ruolo degli organi collegiali, ciascuna Istituzione Scolastica adotta un orario delle lezioni unico comprendente sia il lavoro di somministrazione di materiali di studio nelle classi virtuali che nelle diverse modalità comunicative interattive, ovvero in didattica a distanza asincrona, nel rispetto del monte ore previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente. Il registro elettronico è utilizzato dal docente per registrare anche le presenze degli alunni nelle classi virtuali e valutarne il profitto. Nella didattica a distanza si dà piena legittimazione all’esercizio delle attribuzioni degli organi collegiali in funzione deliberante, sia per i collegi docenti convocati in videoconferenza, sia per i consigli d’istituto e per le giunte esecutive; si esercitano pienamente, altresì, le prerogative di elaborazione e di deliberazione dei consigli di classe, dei dipartimenti disciplinari e dei gruppi di progetto delle attività per l’ampliamento dell’offerta formativa”.

MOTIVAZIONE: *la proposta intende garantire il regolare svolgimento delle attività < anche se a distanza, confermando il ruolo centrale degli organi collegiali nelle istituzioni scolastiche e affermando l'obbligatorietà della didattica a distanza per tutti gli studenti.*

10. Rimborsi dei viaggi d'istruzione

Al comma 6, inserire il seguente periodo:

“Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative d'istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, è sempre corrisposto quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.”

MOTIVAZIONE: *la disposizione si colloca nell'ottica di permettere alle pubbliche amministrazioni e alle famiglie di recuperare le somme anticipate ai fini dei viaggi d'istruzione, <formazione e gemellaggio stante l'impossibilità totale e sopravvenuta della prestazione>.*



Roma, 22 Aprile 2020

Prot. n. 209

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE - ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI

EMENDAMENTI AS 1774

**Conversione in legge del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato**

PROPOSTE EMENDATIVE

- 1. Mobilità straordinaria e deroga ai vincoli per trasferimenti - passaggi di ruolo**
- 2. Reclutamento del personale precario dalle graduatorie di istituto**
- 3. Trasformazione posti in deroga di sostegno in organico di diritto**
- 4. Previsione di un assistente tecnico per ogni istituto comprensivo.**
- 5. Attivazione dei profili professionali AS e C del personale ATA**
- 6. Conferma dei ruoli del personale assunto con riserva con anno di prova superato**
- 7. Conferma dei contratti del personale docente, educativo e ATA**
- 8. Salvaguardia della continuità didattica**
- 9. Norme per il personale nelle scuole estere**
- 10. Didattica a distanza, contratto, organi collegiali**
- 11. Estensione carta docente a precari, ATA e personale educativo per DAD e lavoro agile**
- 12. Continuità occupazionale personale scolastico**
- 13. Abrogazione del rinvio dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto**
- 14. Aggiornamento e riapertura delle graduatorie ad esaurimento**
- 15. Scorrimento delle graduatorie di istituto per il reclutamento**
- 16. Concorso per soli titoli**
- 17. Assunzioni in ruolo dalle Graduatorie provinciali di istituto**
- 18. Stabilizzazione del personale scolastico con più di 24 mesi di servizio**
- 19. Stabilizzazione di sette mila insegnanti precari di religione cattolica**
- 20. Passaggio nei profili di DSGA dei facenti funzione DSGA con 24 mesi di servizio**
- 21. Riserva concorso dirigenti tecnici a tempo determinato**
- 22. Concorso straordinario docenti di religione cattolica**
- 23. Concorso straordinario docenti della scuola dell'infanzia e della primaria**
- 24. Partecipazione docenti paritarie e iefp al concorso straordinario**
- 25. Misure urgenti per conseguire l'abilitazione alla professione docente**
- 26. Misure urgenti per conseguire la specializzazione su sostegno**
- 27. Misure urgenti per conseguire la specializzazione su sostegno**

All'articolo 2

1. Mobilità straordinaria e deroga ai vincoli per trasferimenti - passaggi di ruolo

Al comma 1, lettera b), sostituire il testo *“fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili”* con il seguente: *“in deroga ai vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e nel rispetto delle facoltà assunzionali disponibili”*.

Motivazione: in deroga alla limitazione sui trasferimenti, passaggi di ruolo del personale docente, su tutti i posti vacanti e al vincolo quinquennale per i neo-immessi in ruolo dal 1 settembre 2019 dalle graduatorie regionali di merito ad esaurimento o su posto di sostegno, in considerazione delle limitazioni alle libertà di movimento personale e le circostanze di emergenza e difficoltà per le famiglie, la disposizione intende favorire il ricongiungimento familiare dei lavoratori e il rientro dei docenti ingabbiati per via dei contorti e poco trasparenti meccanismi di reclutamento operati attraverso l'algoritmo censurato per gli anni precedenti.

2. Reclutamento del personale precario dalle graduatorie di istituto

All'articolo 2, comma 1, lettera b, dopo le parole 15 settembre 2020, aggiungere le seguenti *“anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”*. Conseguentemente il comma 4 è soppresso.

Motivazione: a causa del ritardo dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dalla legge 159/2019, il prossimo anno si giungerà a superare le 200 mila supplenze di personale docente, per lo più dalle domande di messa a disposizione fuori graduatoria. La disposizione prevede il reclutamento con contratto a tempo indeterminato dalle graduatorie provinciali di istituto per titoli, al fine di affrontare il tema urgente del precariato.

3. Trasformazione posti in deroga di sostegno in organico di diritto

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

“e) alla revisione dei criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.”

Motivazione: la disposizione garantisce la continuità didattica degli insegnanti di sostegno indispensabile per assicurare una piena integrazione degli alunni con disabilità; in ossequio al disposto di cui alla L. 104/1992 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012, è necessario eliminare qualsiasi limite all'organico dei docenti di sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di disabilità e ricomprendere, senza eccezione alcuna, la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilità. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i posti vacanti e disponibili sono messi nel novero del ricambio del turn-over, mentre i supplenti con contratti annuali (al 31 agosto) per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso trattamento economico e giuridico dei docenti di ruolo; inoltre si continua ad applicare l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 128/13 nonché il raffreddamento della carriera disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al CCNI del 4/8/11.

4. **Previsione di un assistente tecnico per ogni istituto comprensivo**

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

“e) alla previsione in organico di diritto, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in ogni istituto comprensivo di un assistente tecnico, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”.

Motivazione: risulta ragionevole pianificare, in considerazione della crescente presenza della componente digitale nella didattica, una presenza stabile del personale tecnico in tutte le istituzioni scolastiche, a seguito della sperimentazione in corso.

5. **Attivazione dei profili professionali AS e C del personale ATA**

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

“e) all'attivazione, a partire dall'a. s. 2020/2021, in organico di diritto dei posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'art. 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”

Motivazione: dal 1994 sono stati individuati i profili di coordinatore tecnico e amministrativo delle segreterie e di coordinatore dei collaboratori scolastici, peraltro previsti dal legislatore ma mai attivati. Tali figure risultano ancor più essenziali nella programmazione e gestione del lavoro agile conseguente allo stato emergenziale vissuto durante la sospensione delle attività didattiche.

6. Conferma dei ruoli del personale assunto con riserva con anno di prova superato

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

“e) alla conferma dei ruoli per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell’anno svolto. Conseguentemente, è disposto l’annullamento dei provvedimenti di licenziamento notificati dall’amministrazione nell’a. s. 2019/2020. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.”

Motivazione: allo scopo di garantire la continuità didattica, anche nelle nuove modalità di DaD, in ragione della sospensione delle procedure concorsuali nell’amministrazione scolastica, al fine di garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, la norma intende confermare i contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti che abbiano superato l’anno di prova per acquiescenza della p.a. e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali, fermo restando l’annullamento di provvedimenti notificati durante l’anno in corso, nelle more dell’espletamento dei nuovi concorsi.

7. Conferma dei contratti del personale docente, educativo e ATA

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

“e) alla conferma per il personale docente, educativo, ATA nell’anno scolastico 2020/2021 di tutti i contratti a tempo determinato, attivati nell’anno scolastico precedente durante la sospensione delle attività didattiche, fino al rientro del personale titolare.”

Motivazione: allo scopo di garantire la continuità occupazione del personale impegnato in lavoro agile e nella didattica a distanza durante la sospensione delle attività didattiche e per agevolare il recupero rapido degli apprendimenti perduti senza disperdere il lavoro svolto, la norma prevede la conferma degli incarichi del personale già assunto a termine.

8. Salvaguardia della continuità didattica

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

“e) alla conferma dei contratti al 30 giugno 2021, relativamente al termine fissato dall’articolo 4, comma 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, al fine di salvaguardare la continuità didattica nell’anno scolastico 2020/2021, nel caso in cui le decisioni giurisdizionali siano state notificate nell’anno scolastico precedente.”

Motivazione: allo scopo di garantire la continuità didattica, anche nelle nuove modalità di DaD intraprese durante la sospensione delle lezioni, al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, la norma intende confermare i contratti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato con clausola rescissoria convertiti al 30 giugno 2020.

9. Norme per il personale nelle scuole estere

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

“e) alla sostituzione al primo periodo dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, delle parole “per un periodo massimo di 10 giorni”, con le parole: “per un periodo massimo di 20 giorni”, e al secondo periodo della parola “50 giorni” con “60 giorni”.

Motivazione: In questo periodo di emergenza il Ministero degli Affari Esteri ha collocato d'ufficio molti docenti in regime di articolo 186, perché impossibilitati a rientrare nella sede di servizio. È evidente che oggi non è possibile prevedere se tutto il personale scolastico, oggi sottoposto al regime previsto dal 186, potrà riprendere servizio all'estero entro i 70 giorni previsti dall'articolo medesimo, né tanto meno è prevedibile stabilire se dopo le ferie estive tutti potranno fare ritorno presso la sede estera di servizio.

La finalità dell'emendamento è di garantire tempi più gestibili per il rientro in servizio a tutto il personale senza che questo subisca penalizzazioni ulteriori.

10. Didattica a distanza, contratto, organi collegiali

Al comma 3, nel primo periodo la parola *“comunque”* è sostituita da *“ove possibile”* e alla fine è inserito il seguente testo: *“, fermo restando l'attivazione di una specifica sessione contrattuale e nel rispetto delle decisioni assunte dagli organi collegiali.”*

Motivazione: non è possibile istituire attraverso un intervento legislativo l'obbligo della didattica a distanza laddove, in molti casi, il personale docente e discente non dispone di strumenti adeguati a realizzarla. Inoltre, bisogna coordinare la disposizione con le norme contrattuali vigenti e nel rispetto delle delibere dei Collegi docenti nell'organizzazione della didattica.

11. Estensione carta docente a precari, ATA e personale educativo per DAD e lavoro agile

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo:

Al fine di realizzare la didattica a distanza e il lavoro agile del personale docente, educativo, amministrativo, la carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è estesa a tutto il personale scolastico, anche con contratto a tempo determinato.

Motivazione: considerata la necessità dello svolgimento del lavoro agile e della didattica a distanza con mezzi a disposizione del personale, urge la necessità di non discriminare più i lavoratori a tempo determinato da quelli a tempo indeterminato e il personale docente da quello educativo e ATA con la previsione dell'estensione del bonus previsto dalla legge per i soli insegnanti di ruolo.

12. Continuità occupazionale personale scolastico

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Al fine di garantire la continuità didattica nell'anno scolastico 2020/21 sono confermati gli incarichi di supplenza al termine delle attività didattiche, annuali, anche brevi e saltuarie, in essere alla data di conversione in legge del presente decreto, su posti vacanti e disponibili, in attesa del rientro del personale titolare.”

Motivazione: la disposizione vuole estendere la norma sulla continuità occupazionale introdotta dall'art. 121 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 per assicurare il corretto avvio del prossimo anno scolastico anche nell'ottica del recupero degli apprendimenti. Nell'ipotesi della prosecuzione della didattica a distanza la modifica consente di non disperdere l'esperienza, la professionalità e le buone pratiche acquisite in una fase così complessa di riorganizzazione dell'operato scolastico.

13. Abrogazione del rinvio dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto

Il comma 4 è soppresso.

Motivazione: la riapertura è un atto necessario per consentire la nomina dei supplenti, il cui numero nel prossimo anno potrà raggiungere le 200 mila unità, ed evitare il caos nella gestione delle MAD da parte dei Dirigenti Scolastici con l'inserimento dei nuovi aspiranti.

14. Aggiornamento e riapertura delle graduatorie ad esaurimento

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

“L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, con l'inserimento,

a domanda, di tutto il personale in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso se in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2000-2001 e del diploma tecnico professionale."

Motivazione: per sopperire alla sospensione di tutte le procedure concorsuali e all'abuso di contratti a tempo determinato è richiesta una semplificazione urgente delle procedure di reclutamento del personale docente in possesso di abilitazione con l'utilizzo appieno del doppio canale di reclutamento attraverso l'inserimento di tutto il personale abilitato nelle graduatorie ad esaurimento, come già avvenuto nel 2008 e nel 2012. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni su posti vacanti sono state già autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente o comunque devono essere autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente.

15. Scorrimento delle graduatorie di istituto per il reclutamento

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124."

Motivazione: in presenza di oltre 200 mila cattedre prive di titolare, occorre una norma che garantisca la funzionalità del sistema, la continuità didattica e ponga un limite alla reiterazione dei contratti. A tale scopo, in assenza di personale abilitato da chiamare dalle graduatorie ad esaurimento, risulta necessario assumere in ruolo dalle graduatorie d'istituto, trasformate in provinciali, previa attivazione di un percorso telematico abilitante per i docenti privi di abilitazione. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'assenza di personale obbliga l'amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, determinando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

All'articolo 4

16. Concorso per soli titoli

Al comma 1, inserire il seguente periodo:

“Conseguentemente, per assorbire il precariato, il Ministro dell’Istruzione dispone con successivo decreto l’istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell’assunzione di personale docente di ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a. s. 2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell’insegnamento di religione cattolica, di personale educativo e amministrativo con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d’istruzione, su <<<<tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l’anno scolastico 2020-2021.”

Motivazione: l’attuale situazione di precariato richiede l’attivazione immediata di procedure che garantiscano la funzionalità del sistema per il prossimo anno scolastico. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l’assenza di personale obbliga l’amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, determinando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

17. Assunzioni in ruolo dalle Graduatorie provinciali di istituto

Al comma 1, inserire il seguente periodo:

“Conseguentemente, per assorbire il precariato, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.”

Motivazione: in presenza di oltre 200 mila cattedre prive di titolare, occorre una norma che garantisca la funzionalità del sistema, la continuità didattica e ponga un limite alla reiterazione dei contratti. A tale scopo, in assenza di personale abilitato da chiamare dalle graduatorie ad esaurimento, risulta necessario assumere in ruolo dalle graduatorie d’istituto, trasformate in provinciali, previa attivazione di un percorso telematico abilitante per i docenti privi di abilitazione. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l’assenza di personale obbliga l’amministrazione a reiterare decine di

migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, determinando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

18. Stabilizzazione del personale scolastico con più di 24 mesi di servizio

Al comma 1, inserire il seguente periodo:

“Conseguentemente, per assorbire il precariato e ridurre il ricorso a contratti a termine, qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i ventiquattro mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a tempo indeterminato dal 1 settembre 2020.”

Motivazione: l'attuale situazione di precariato richiede l'attivazione immediata di procedure che garantiscano la funzionalità del sistema per il prossimo anno scolastico. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'assenza di personale obbliga l'amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, determinando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

19. Stabilizzazione di sette mila insegnanti precari di religione cattolica

Al comma 1, inserire il seguente periodo:

“Conseguentemente, per assorbire il precariato, è autorizzata con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7 mila insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.”

Motivazione: l'attuale situazione di precariato richiede l'attivazione immediata di procedure che garantiscano la continuità e la funzionalità del sistema per il prossimo anno scolastico. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'assenza di personale obbliga l'amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, determinando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del

Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

20. Passaggio nei profili di DSGA dei facenti funzione DSGA con 24 mesi di servizio

Al comma 1, inserire il seguente periodo:

“Conseguentemente, in considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018, il personale ATA con incarico di facente funzione nell'ultimo triennio dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi transita in tale profilo dal 1 settembre 2020.”

Motivazione: L'attuale assetto istituzionale e organizzativo delle scuole conferisce alle stesse una mole rilevante, per quantità e per qualità – di attività amministrative che vanno dalla gestione degli alunni a quella del personale, dalla gestione finanziaria a quella patrimoniale e all'attività negoziale. Motivo per il quale, la legislazione prevede accanto alla figura del Dirigente scolastico un altro organo individuale, e cioè il Direttore dei servizi generali e amministrativi. Purtroppo, una dissennata e improvida politica del personale – che si è protratta per quasi due decenni – ha prodotto il risultato di lasciare vacanti nel corrente anno scolastico circa 3.000 posti di DSGA su 7.859. Situazione, questa, destinata ad aggravarsi con l'inizio del prossimo anno scolastico, per effetto di qualche centinaio di pensionamenti. Per queste ragioni occorre intervenire tempestivamente premiando l'esperienza e le competenze acquisite dai FF DSGA.

21. Riserva concorso dirigenti tecnici a tempo determinato

Al comma 1, è inserito il seguente:

Al comma 3 dell'articolo 2 della Legge 20 dicembre 2019, n. 59 si aggiunge il seguente periodo: *“Al corso concorso è riservata una quota del 30% dei posti per coloro che, avendo i requisiti per partecipare al corso concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19 comma 5 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio entro l'a.s. 2019/2020, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.”*

Motivazione: la Legge 159 del 2019 ha previsto altre due procedure concorsuali riservate una ai docenti e l'altra ai DSGA. Entrambe hanno il carattere di essere procedure chiuse, “riservate” ad una platea determinata di concorrenti e sono accomunate dal fatto che i candidati abbiano svolto per un certo tempo di fatto le stesse funzioni per le quali è bandito il concorso. Appare, pertanto,

utile alla luce della quota prevista dall'attuale Testo Unico sulla P.A. prevedere una riserva per non disperdere la professionalità acquisita.

22. Concorso straordinario docenti di religione cattolica

Al comma 1, è inserito il seguente:

All'articolo 1-bis della Legge 20 dicembre 2019, n. 159 è inserito il comma 3-bis:

“Con decreto del Ministro dell'Istruzione è disposto il bando per un concorso straordinario di cui all'articolo anche al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno due annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.”

Motivazione: al fine di garantire la continuità occupazione del personale docente di IRC si estende ad esso la procedura riservata al personale docente della scuola secondaria.

23. Concorso straordinario docenti della scuola dell'infanzia e della primaria

Al comma 1, è inserito il seguente:

“All'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

- la rubrica è sostituita dalla seguente: “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.”
- al comma 1, nel primo periodo prima delle parole “secondaria di primo e secondo grado” inserire le parole “, dell'infanzia, primaria,”;
- al comma 2, prima della parola “secondaria” sono inserite le parole “dell'infanzia, primaria e”;
- al comma 2, cancellare le parole “, per complessivi ventiquattromila posti”; in sub ordine, sostituire le parole “ventiquattromila posti” con le seguenti: “trentaduemila posti di cui ottomila nella scuola dell'infanzia e primaria, e ventiquattromila nella scuola secondaria.”
- al comma 5, primo periodo “sostituire” tre con “due”
- al comma 5, lettera c), alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: “, e di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 4 della legge 9 agosto 2018, n. 96.”
- al comma 6, eliminare la parola “secondarie”, e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: “incluso, quello prestato dal personale educativo e di religione.”

Motivazione: con la nota 422 del 18 marzo 2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha definito le dotazioni organiche del personale del personale docente per l'anno scolastico 2019/2020: per la scuola dell'infanzia e primaria emerge la disponibilità di oltre 16 mila posti mentre per la scuola secondaria di 48 mila posti, per un totale di 64.169 posti. La norma interviene per il solo personale della scuola secondaria nonostante in passato si siano svolti concorsi ordinari

per tutti gli ordini e gradi di scuole e concorsi straordinari per l'inserimento nelle graduatorie di merito regionali ad esaurimento. L'emendamento intende consentire al personale della scuola dell'infanzia e della primaria la partecipazione alla procedura concorsuale, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, perché prevede risparmi dai mancati risarcimenti dovuti per la reiterazione di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP.

24. Partecipazione docenti paritarie e IEPF al concorso straordinario

Al comma 1, è inserito il seguente:

“All'articolo 1, comma 7, della legge 20 dicembre 2019, n. 159, sopprimere le parole “unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento”.

Motivazione: il servizio prestato presso le scuole paritarie e i corsi regionali è titolo valutabile all'interno della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento insieme a quello svolto nei corsi regionali presso la terza fascia delle graduatorie di istituto. L'emendamento, pertanto, tiene conto della legge sulla parità scolastica e del sistema nazionale di istruzione: la procedura di reclutamento non può essere riservata a una platea ristretta di candidati nel rispetto del principio di parità di trattamento sancito dalla Costituzione.

25. Misure urgenti per conseguire l'abilitazione alla professione docente

Inserire l'articolo 6-bis

Al corso universitario per il conseguimento dell'abilitazione alla professione docente di cui all'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 59 sono ammessi in sovrannumero gli insegnanti che abbiano prestato più di 24 mesi di servizio nel sistema nazionale di istruzione con contratto a tempo determinato e con contratto a tempo indeterminato al fine di favorire il passaggio di ruolo. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'Università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.

Motivazione: in considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali risulta necessario pianificare procedure semplificate di abilitazione per consentire l'accesso ai ruoli al personale precario che da anni presta servizio e al personale di ruolo che vuole presentare domanda di passaggio.

26. Misure urgenti per conseguire la specializzazione su sostegno

Inserire l'articolo 6-bis

Al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Università 12 febbraio 2020, n. 95 sono ammessi in sovrannumero tutti i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 24 mesi svolto su posto di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'Università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.

Motivazione: in considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali risulta necessario pianificare procedure semplificate di specializzazione per consentire l'accesso ai ruoli al personale precario che da anni presta servizio per evitare che il prossimo anno almeno 40 mila insegnanti risultino in servizio su posti di sostegno senza specializzazione.

27. Misure urgenti per conseguire la specializzazione su sostegno

Inserire l'articolo 6-bis

Con decreto del ministro dell'Istruzione sono organizzati corsi di qualificazione professionale gratuiti per il personale docente di ruolo, di cui all'articolo 473 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per conseguire ulteriore abilitazione o specializzazione su posti di sostegno da conseguire entro il 31 gennaio 2021, e corsi per consentire il passaggio verticale nei profili per il personale ATA.

Motivazione: in considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali risulta necessario pianificare procedure semplificate di specializzazione per consentire l'accesso ai ruoli al personale precario che da anni presta servizio e al personale di ruolo che vuole presentare domanda di passaggio.